

Accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali (Ai sensi dell'art. 26 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati)

OGGETTO: ACCORDO DI CONTITOLARITÀ SUI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER LA GESTIONE DELLE GARE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LUCANE

TRA

La **Società Energetica Lucana SPA** con sede legale in: sede in Corso Umberto I 28, CAP: 85100, CITTÀ: Potenza, Rappresentato da Petrone Ignazio in qualità di Contitolare del trattamento (di seguito "Contitolare del trattamento");


E

L'Amministrazione, rientrante tra i Soggetti pubblici indicati all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e s.m.i., che abbia aderito ad una Convenzione-quadro tra la Società Energetica Lucana SPA e un Fornitore di energia elettrica/gas naturale (di seguito "Amministrazione" e "Contitolare del trattamento")

Di seguito i Contitolari del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti.

PREMESSO CHE:

- A. La Società Energetica Lucana s.p.a., costituita al fine di promuovere interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei Soggetti pubblici della Regione Basilicata, così come disposto dall'art.9 L.R. Basilicata 31/2008 indice, in qualità di centrale di committenza regionale in materia di energia, periodicamente gare comunitarie a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica/gas naturale (di seguito "energia") in favore dei suddetti Soggetti Pubblici, ai sensi del combinato disposto delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. 50/2016 e disposizioni attuative; art.1, comma 7, L. 135/2012; art. 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; art. 26 comma 1 della L. 488/1999; art.9 della L.R. Basilicata 31/2008; art. 32, comma 5, L.R. Basilicata n. 18/2013.

- B. Questo accordo sancisce gli obblighi in termini di protezione dati personali nell'ambito di una selezione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un operatore economico che, previa stipula di una Convenzione-quadro con la Società Energetica Lucana SPA, si impegna a fornire energia alle Contitolari Amministrazioni entro un quantitativo massimo prestabilito.
- C. La società Energetica Lucana SPA in qualità di centrale di committenza diventa contitolare del trattamento al fine di
- verificare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria delle imprese e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, ai fini dell'eventuale inserimento/aggiornamento nei nostri elenchi fornitori/contrattisti qualificati. Ciò per consentire la possibile partecipazione alla gara d'appalto in oggetto;
 - valutare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria dell'offerta e delle imprese e verificare la sussistenza in capo a queste ultime di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto;
 - per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare con il titolare del trattamento nel caso di assegnazione e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa.
- D. Non verranno trattati categorie particolari (ex dati sensibili) di dati.
- E. È possibile infine l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui la Società ha accesso, per raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.43 del d.P.R. n.445/2000.
- F. La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi:
- nel disposto dell'art. 6 par. 1 lett. E GDPR, ovvero: "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento";
 - I dati personali possono essere trattati ai sensi del combinato disposto delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. 50/2016 e disposizioni attuative; art.1, comma 7, L. 135/2012; art. 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; art. 26 comma 1 della L. 488/1999; art.9 della L.R. Basilicata 31/2008; art. 32, comma 5, L.R. Basilicata n. 18/2013.
- G. L'espletamento dell'attività sopra descritta da parte del Contitolare SEL comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento").
- 

- H. Le Parti determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento.
- I. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Contitolare, che influenzano il Trattamento in questione.
- J. In particolare, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento.
- K. I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.
- L. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati.
- M. A tal fine, è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli interessati.
- N. In virtù del rapporto intercorrente con il Contitolare SEL, è intenzione della Contitolare Amministrazione determinare congiuntamente con quest'ultimo le finalità e le modalità del Trattamento.
- O. Con il presente accordo (di seguito l'"Accordo") la Contitolare Amministrazione intende dunque instaurare con la Società Energetica Lucana SPA un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati.
- P. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò Premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo le parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/79, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con

riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4.2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento.

2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

2.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

2.2. In particolare, con il presente Accordo le Parti convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per la finalità dell'espletamento della gara per la fornitura di energia in favore dei soggetti pubblici della Regione; il trattamento dei dati si rende per l'espletamento delle procedure di gara fermo restando il divieto di diffondere i dati che potrebbero portare ad un danno all'interessato, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2.3. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sarà redatta e fornita dalla Società Energetica Lucana SPA, che dovrà precisare nell'informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del Trattamento.

2.4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva dalla Società Energetica Lucana SPA per l'espletamento della gara medesima mentre dall'Amministrazione nella fase di gestione amministrativa del contratto, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato, evocando ciascun Titolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi all'Autorità Nazionale di Controllo (ANC) e/o la giustizia nazionale.

2.5. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al

fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

2.6. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

2.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell'altro.

2.8. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

2.9. Con il presente Accordo, i Contitolari del Trattamento designano i seguenti Referenti organizzativi interni quale punto di contatto:

Direttore Amministrativo p.t.

Società Energetica Lucana SPA

Referente dell'Amministrazione indicato nell'Ordinativo di fornitura
Amministrazione

3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

3.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato.

3.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

4.1. Le Parti sono tenute a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità. I Contitolari del Trattamento devono verificare regolarmente il rispetto di tali misure.

I Contitolari del Trattamento adotteranno tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

4.2. Le Parti eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

4.3. In riferimento:

- alle misure organizzative: le Parti presiederanno a tutti i trattamenti. Le Parti individueranno le misure organizzative idonee per l'espletamento del servizio specialmente in riferimento ai partner scelti designati con accordi per iscritto, con atto vincolante, come responsabili del trattamento secondo l'art 28 del GDPR. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato solo da figure espressamente designate secondo l'art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2011;
- alle misure tecniche: le Parti metteranno in campo tutte le misure tecniche idonee al trattamento dei dati personali e sensibili come pseudonimizzazione, criptazione dei dati, attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione; integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR, e tutelare i diritti degli interessati; garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, garantendo che non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica; la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; procedure per la gestione delle violazioni dei dati personali nella gestione dei siti informatici. Entrambe le parti dovranno adottare misure di comunicazione cifrate nel caso in cui si trasmettano dati personali;
- alla valutazione di impatto: l'Amministrazione e La Società Energetica Lucana SPA dovranno adottare gli opportuni provvedimenti e monitorare lo stato di avanzamento;
- alle violazioni di dati: l'Amministrazione sentita la Società Energetica Lucana SPA attiva le misure necessarie per la segnalazione al Garante e, se del caso, agli eventuali interessati.

5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

5.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

5.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

5.3 Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali, aventi ad oggetto la gestione di gare per la fornitura di energia.

5.4 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Atto ed esprimono pienamente il loro consenso nel seguente modo: la SEL mediante sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione mediante la dichiarazione di adesione al presente Accordo nell'ordinativo di fornitura compilato, firmato e trasmesso per l'adesione alla Convenzione-quadro.

FIRMATO DIGITALMENTE

